

Ai Gent.mi

Sigg.ri Clienti

Ancona, 08/12/2009

Informativa n. 10/2009

1. PAGAMENTO RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE ENTRO IL 12 GENNAIO 2010

Ricordiamo che l'art. 51, comma 1 del TUIR prevede che *".. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono"*. Alla luce di ciò il termine ultimo per il pagamento delle retribuzioni del mese di dicembre, per poter farle rientrare nei redditi dell'anno 2009 è quello tassativo del **12 gennaio 2010**.

Il nostro Studio, **salvo vostre diverse disposizioni da comunicare entro il prossimo 22 dicembre**, provvederà ad effettuare il conguaglio di fine anno considerando anche gli stipendi del mese di dicembre 2009 presumendo che gli stessi verranno corrisposti entro il 12 gennaio 2010.

Anche per quanto concerne i compensi da corrispondersi ai collaboratori con contratto a progetto e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (amministratori di società di capitali, pensionati ultrasessantacinquenni, ...) corrisposti nel mese di gennaio 2010 vi chiediamo di informarci relativamente alla data del pagamento poiché, come per i dipendenti, se corrisposti entro il 12 di gennaio rientrano nell'imponibile dell'anno in corso.

2. ASSUNZIONI PER SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI IN MATERNITA'

Le aziende **con meno di 20 dipendenti** e quelle in cui operano lavoratrici autonome (di cui al capo XI del D.Lgs. n. 151/2001), che assumono personale a tempo determinato o utilizzano personale somministrato in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale, **beneficiano di una riduzione del 50%** della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta agli enti di previdenza.

Salvo diversa previsione contrattuale, l'assunzione può avvenire anche con anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio del congedo.

Lo sgravio si applica fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo ovvero per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Lo sgravio **non è riconosciuto** in caso di utilizzo o di prolungamento del periodo di maternità con **ferie e permessi**.

Per poter usufruire della riduzione contributiva è necessario attestare alla competente sede INPS, con autocertificazione, che l'assunzione è effettuata in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale, e che la forza occupazionale aziendale, all'atto dell'assunzione del dipendente, è inferiore alle 20 unità.

Nel caso di sostituzione di lavoratore a tempo pieno con due lavoratori a tempo parziale, lo sgravio compete anche quando la somma dell'orario di lavoro dei soggetti assunti non sia superiore a quello del lavoratore sostituito; nel caso di superamento dell'orario il beneficio non può essere riconosciuto, neanche in misura parziale. Nel caso invece di sostituzione di lavoratore a tempo parziale con lavoratore a tempo pieno, non sussiste il diritto allo sgravio (messaggio INPS n. 28/2001).

Il medesimo sgravio contributivo del 50% è riconosciuto, come sopra accennato, alle aziende in cui operano lavoratrici autonome, (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) per le assunzioni a tempo determinato o gl'impieghi di personale somministrato, di durata non superiore a 12 mesi, in caso di maternità delle stesse lavoratrici autonome. Anche in questo caso il beneficio si applica entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

A disposizione per ogni chiarimento e suggerimento,

i migliori saluti

CONSULENTI ASSOCIATI RISORSE UMANE S.R.L.

Corso Stamira 10 - 60121 Ancona

Tel.: 071-202538 071-202546